



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004170

del -3 OTT, 2019

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici / Affari
Generali***

N° **44** del Reg.

Data: **23/09/2019**

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Aquara e la Società di Consulenza Assicurativa "MARF BROKER - SNC", di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 64 - del 17 settembre 2019. -

UFFICIO DI SEGRETRRIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [183]

del [-3 OTT, 2019]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /Servizi Demografici / Servizio Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso:

- **che** l'attività del broker assume particolare rilievo ed importanza per questo Ente in considerazione della complessità della materia assicurativa, che richiede conoscenze specialistiche e particolare attenzione al mercato del settore, e si rende altresì necessaria per l'attività preparatoria per i contratti di assicurazione;
- **che** non vi sono all'interno del personale dell'ente competenze specialistiche nella materia assicurativa;
- **che** è prerogativa del Responsabile del Servizio predisporre gli adempimenti e porre in essere le procedure amministrative finalizzate all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di anni 5 (anni) secondo la vigente normativa di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n° 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- **l'art. 26**, comma 3, Legge n° 488/99, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D. L. n° 168/2004, convertito con modificazioni in Legge n° 191/04, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, dando atto che la stipulazione di un contratto in violazione delle predette norme è causa di responsabilità amministrativa e che per la determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;
- **l'art. 1**, comma 1, del D. L. n° 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n.135/2012, che testualmente recita "1.I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n° 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da **Consip** S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli;
- **il D. L. Semplificazioni** (D.L. 14 dicembre 2018, n° 135, G.U. 14 dicembre 2018, n° 290), la Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n° 145, G.U. 31 dicembre 2018);

ATTESTATO:

- **che** in relazione alla normativa che precede che, per quanto riguarda il servizio in oggetto, non è attiva nessuna convenzione **CONSIP**, né è possibile una comparazione dei parametri prezzo-qualità;
- **che** non vi sono convenzioni relative all'attività di brokeraggio assicurativo sul **MEPA**;

RILEVATO:

- **che** le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale relativa al premio di cui al contratto concluso e che, pertanto, la collaborazione del Broker riveste, per tutto quanto esposto, il carattere della non onerosità, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
- **che** comunque la spesa totale annua per i premi che vengono pagati alle diverse compagnie assicurative non determinano provvigioni tali da superare la soglia di **€ 40.000,00**;

VISTI:

- **l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50**, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive **2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE**", il quale statuisce, tra l'altro, che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del codice medesimo, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- **l'art. 36, comma 1, del decreto medesimo** statuisce, altresì, che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, dello stesso avvengono nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 30, comma 1;

- **l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto in argomento**, che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a **€ 40.000,00**, è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici- come da ultime modifiche apportate dal Decreto Legislativo 19 04 2017, n° 56, articolo 25, comma 1, lettera b);

CONSIDERATO che:

- **per tutto** quanto premesso, sussistendone i presupposti ed anche in ragione dell'esiguità della spesa e considerata la specificità del servizio, sia possibile procedere all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio in favore di una ditta esercente nel settore;

- **in base** al principio di legittimità, gli affidamenti di valore inferiore tramite gara sono considerati economicamente non convenienti;

- **in base** al principio di economicità l'affidamento diretto consente un risparmio economico in termini di costi di organizzazione e conduzione di una procedura di selezione;

- **con** l'affidamento diretto, l'offerta è conosciuta fin dall'inizio nei suoi contenuti, rispettando quindi il principio di trasparenza;

- **con** l'affidamento diretto si annullano le tempistiche nella selezione del consulente e si sfrutta da subito la professionalità dello stesso per la creazione di un adeguato programma assicurativo, rispettando in tal modo anche il principio di efficacia.

- **con** le ultime modifiche normative (D.L. Semplificazioni - D.L. 14 dicembre 2018, n° 135, G.U. 14 dicembre 2018, n° 290 e Legge di Bilancio - Legge 30 dicembre 2018, n° 145, G.U. 31 dicembre 2018), c'è stato un allineamento con quanto previsto dalle **Linee Guida Anac n° 4** e dunque con la possibilità – entro la soglia di **€ 5.000,00** – di procedere all'affidamento con verifiche semplificate sull'affidatario senza ricorrere al **MEPA**, con determina a contrarre semplificata anche nelle motivazioni e verificando che l'affidatario abbia il **DURC** regolare, che non abbia particolari segnalazioni sul Casellario **dell'Anac** e che abbia rilasciato una autocertificazione ai sensi del DPR n° 445 - del 2000, relativa alla mancanza di cause di esclusione di cui all'art. 80 - del D. Lgs. n° 50 del 2016 (non dunque, il **DGUE** che entro questa soglia non è obbligatorio).

DATO ATTO:

- **che** la società "**MARF Broker s.n.c.**", di Marco **Matta**, avente sede legale in Salerno, P.I. **05131840653**, ha presentato a questo Comune, agli atti d'ufficio, una propria proposta commerciale di servizio di brokeraggio a titolo gratuito;

- **che** dall'esame della suddetta proposta si è potuto rilevare che la società è dotata di struttura specializzata nel settore e presenta le necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa necessario al Comune di **Aquara**, in particolar modo nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi;

- **che** tra l'altro, la società soprarichiamata rappresenta che, ad integrazione e completamento dell'attività di consulenza e brokeraggio, è disponibile ad offrire gratuitamente proposte migliorative per le garanzie contemplate dai contratti in essere e sulle possibili nuove coperture (derivanti da riferimenti normativi e non) che l'Ente potrebbe stipulare;

- **che** infine, la società in parola attesta una significativa esperienza in materia di Enti pubblici e in particolare di Comuni, Regioni, Comunità Montane e Consorzi presso i quali ha svolto e svolge attualmente attività di brokeraggio assicurativo/intermediazione;

RITENUTO OPPORTUNO:

a) **alla** luce di quanto sopra, di procedere all'affidamento gratuito e diretto in favore della società "**MARF Broker s.n.c.**", avente sede legale in **Salerno**, alla Via Trento, n° 39, P.I. **05131840653**, del servizio di

brokeraggio per il Comune di **Aquara, per anni 5 (cinque)** – rinnovabile di un ulteriore periodo se ritenuto opportuno da questo Comune, previa verifica della sussistenza, in capo alla ditta, delle condizioni e requisiti richiesti dalla legge per la stipulazione di contratti con la P.A.;

b) ribadire che il conferimento dell'incarico non comporta oneri diretti a carico dell'Ente in quanto al broker competerà una percentuale sull'importo delle polizze attivate presso l'Ente, o che questo andrà a stipulare;

c) precisare che in caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto a), l'affidamento in argomento non si intenderà perfezionato e verranno attivate le competenti procedure di legge;

VISTO lo schema di Convenzione per la definizione dei rapporti tra le parti.

VISTO l'art. **107** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/90**, come introdotto dall'art. **1**, comma 41, della Legge n° **190/2012**, e dell'art. **6**, comma 2, e art. **7**, del D.P.R. n° **62/2013**;

Determina

- la **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

1) DI PRENDERE ATTO della proposta commerciale presentata dalla società "**MARF Broker s.n.c.**", avente sede legale in **Salerno**, alla Via Trento, n° **39**, P.I. **05131840653**;

2) PROCEDERE ai sensi e per gli effetti dell'art. **36**, comma 2, lett. a), del D. Lgs 18.04.2016, n° **50**, così come modificato dal Decreto Legislativo 19/04/2017, n° **56**, art. **25**, comma 1, lettera b), **all'affidamento** diretto in favore della società "**MARF Broker s.n.c.**", avente sede legale in **Salerno**, alla Via Trento, n° **39**, P.I. **05131840653**, del servizio di brokeraggio per il Comune di **Aquara, per anni 5 (cinque)** – rinnovabile di un ulteriore periodo se ritenuto opportuno da questo Comune, a decorrere dalla stipula di apposita convenzione, a condizione della sussistenza, in capo alla società, delle condizioni e requisiti richiesti dalla legge per la stipulazione di contratti con la P.A.;

3) DI PRECISARE che in caso di riscontro negativo, rispetto alla verifica di cui sopra, l'affidamento in argomento non si intenderà perfezionato e verranno attivate le competenti procedure di legge;


4) DI DARE ATTO che il conferimento dell'incarico **non comporta** oneri diretti a carico dell'Ente in quanto al broker competerà una percentuale sull'importo delle polizze attivate presso l'Ente, o che questo andrà a stipulare e comunque non supererà la somma complessiva annua di € 1.000,00;

5) DI APPROVARE lo schema di convenzione per la definizione dei rapporti tra le parti, agli atti d'ufficio;

6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. **8**, della Legge n° **241/1990**, è il sottoscritto responsabile di area;

7) LA PRESENTE determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata **all'Albo Pretorio** Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9**, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /Servizi
Demografici / Servizio Affari Generali
Sig. **Ascanio Marino**



Comune di _____
(Provincia di _____)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AQUARA E LA SOCIETÀ DI CONSULENZA ASSICURATIVA MARF BROKER SNC.

La presente convenzione disciplina l'espletamento, a titolo gratuito, dell'incarico di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Comune di Aquara.

Art. 1 - PREMESSE

Premesso che con determina n. _____ del _____ il Comune di Aquara ha affidato, a titolo gratuito, l'incarico di brokeraggio assicurativo alla società MARF BROKER SNC con sede legale in Salerno, alla Via Trento nr. 39, partita iva: 05131840653, recapiti: Tel. 081911375/Fax. 0899430822/e-mail: info@marfbroker.it - detta società risulta essere regolarmente iscritta alla sez B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, istituito dall'IVASS (ex Isvap) con regolamento nr. 5 del 16/10/2006, con nr. di iscrizione B000445056, - il legale rappresentate e responsabile dell'intermediazione assicurativa è Marco Matta, nato il 11/09/1972, a Salerno, regolarmente iscritto alla sez B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi con nr. di iscrizione B000132805.

Art. 2- OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato ai patti, termini e condizioni di seguito specificati. L'oggetto del servizio è il seguente:

- a) **Analisi, valutazione e relazione** concernente i contratti esistenti al momento del conferimento dell'incarico;
- b) **Individuazione ed indicazione** dei maggiori rischi ai quali l'Ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone anche in conseguenza di obblighi di legge;
- c) **redazione** di un progetto globale di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'ente, che tenga conto dei veri rischi e corredato dalla relativa stima economica;
- d) **Valutazione** delle forme di copertura da richiedere agli appaltatori;
- e) **assistenza tecnica** pre, durante e post espletamento delle corrette procedure di gara da espletare al fine di pervenire al reperimento delle migliori condizioni di mercato ed all'aggiudicazione dei contratti assicurativi in ottemperanza alle normative vigenti in materia e fermo restando che l'amministrazione rimane comunque ed in ogni circostanza l'unico soggetto decisionale le cui prerogative sono in ogni momento intangibili;
- f) **determinazione** del contenuto e redazione dei capitolati speciali tecnici di appalto, completi di massimali e somme assicurate, delle condizioni generali e particolari e delle clausole speciali e quant'altro tecnicamente contrattualmente previsto;
- g) **assistenza esclusivamente tecnica**, a richiesta dell'Ente, per il controllo della conformità delle offerte in relazione all'articolazione dei singoli capitolati speciali di gara e di quanto previsto in merito dagli stessi capitolati e dalla restante documentazione di gara di prerogativa dell'ente (bando di gara, ecc.);
- h) **controllo formale e sostanziale** dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell'Ente in rapporto ai capitolati speciali di gara e di quanto previsto in merito dagli stessi capitolati e dalla restante documentazione di gara di prerogativa dell'ente (bando di gara, ecc.);
- i) **assistenza nella gestione ed esecuzione amministrativa e tecnica** dei contratti assicurativi in stretta ottemperanza al disposto della L. 792/84 ora sostituita dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private);
- j) **consulenza ed assistenza** in materia di prevenzione rischi per tutti gli aspetti patrimoniali, di responsabilità civile e del personale con particolare riferimento al D. Lgs. 19.9.1994, n. 626;
- k) **garantire la consulenza ed assistenza** nella gestione amministrativa dei sinistri con la presentazione quadrimestrale di una relazione sull'andamento dei sinistri denunciati e sulla loro definizione.

Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata di anni 5 (cinque) e avrà inizio alla data di sottoscrizione della presente convenzione e sarà rinnovabile per un ulteriore periodo solo nel caso in cui l'Amministrazione lo ritenga opportuno. In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione, il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 giorni.

Art. 4 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

La risoluzione della presente convenzione non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del broker. Qualora il presente contratto sia risolto in concomitanza della conclusione dei contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle

compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 12) della presente convenzione.

Art. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Comune di Aquara.
- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del c.c.

Sono a carico del Broker:

- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico

Art. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi per responsabilità civile per negligenze od errori professionali con polizza assicurativa destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, secondo la normativa vigente e si impegna a tenere in essere detta polizza, od altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna a fornire al Broker, la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti, i documenti anche assicurativi, i dati relativi ai sinistri necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 8 - PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza della convenzione, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio. Restano di esclusiva competenza dell'Ente, la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente.

Art. 9- DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La società MARF BROKER SNC è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto, la trasformazione giuridica del soggetto contraente o l'utilizzo di soggetti o società terze per svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario, fermo restando il divieto di gravare l'Ente di alcun onere da tali attività rinveniente.

Art. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva il diritto previa regolare diffida, di risolvere il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nella presente convenzione. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio. La risoluzione della convenzione avverrà di diritto qualora il Broker non sia più iscritto alla sez. B) del Registro Unico degli intermediari assicurativi e/o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

Art. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

Art. 12 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione che potranno avere una quota massima complessiva annua di € 1.000,00 e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività di brokeraggio e consulenza assicurativa, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Art. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Resta espressamente convenuto ed accettato che, in caso di revoca, di mancata proroga o di mancato rinnovo del presente incarico, lo stesso resterà comunque valido ed efficace limitatamente alle prestazioni riguardanti le polizze contratte dal Comune con la collaborazione del Broker, fino a quando dette polizze non arriveranno alla loro scadenza finale.

Art. 14 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Inoltre, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs 209/2005), la MARF BROKER SNC ha indicato per la gestione separata dei premi, a cui sono tenuti gli intermediari assicurativi, il seguente conto corrente bancario, a cui l'Ente farà riferimento per la liquidazione dei premi assicurativi: Marf Broker snc di Matta Marco e Squillantè Francesco Unicredit Banca - Filiale di Sarno IBAN: IT 36 0 02008 76481 000103275054

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente, l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di _____

Art. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dalla presente convenzione.

Art. 17 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Li, _____

L'ENTE
nella persona di _____

La MARF BROKER SNC
nella persona di _____





La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Amministrativa -

Ai sensi dell'art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza. -

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 3 OTT. 2019;

Dalla Residenza Comunale, 3 OTT. 2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauceglia